

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 40 DEL 13/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE CON L'ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI GESTORE DI UNA RSA PER DISABILI. PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2767/22

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Eddi Frezza

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che con deliberazione aziendale n. 2369 del 30/12/2021 era stato approvato l'accordo contrattuale con l'Istituzione Comunale Villa Miari per una RSA per disabili con sede in via Lessina di Sopra n. 111 con scadenza 31/12/2022;

Preso atto che la RSA per disabili Villa Miari è in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio giusto Decreto n. 98 del 15/03/2021, e del rinnovo dell'accreditamento istituzionale giusta DGRV n. 15 del 07/01/2020, per n. 20 p.l., quest'ultimo in corso di rinnovo a seguito di rapporto di verifica con esito positivo del 26/09/2022;

Dato atto che con nota del 28/12/2022 il Responsabile UOS Disabilità - dott. Stefano Rigoni – e con nota del 30/12/2022 il Direttore UOC Distretto 2 – dott. Francesco Calcaterra – è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'accordo con la struttura di che trattasi, confermando i seguenti articoli integrativi già presenti nell'accordo contrattuale in scadenza: art. 1 bis Oggetto, art. 3 bis "Assistenza sanitaria", art. 4 bis "Remunerazione e pagamento delle prestazioni";

Ritenuto di approvare l'accordo contrattuale con l'Istituzione Comunale Villa Miari per la RSA per disabili per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025, allineando la scadenza a quella degli accordi contrattuali delle altre unità di offerta in area disabilità;

Preso atto che la quota sanitaria giornaliera per questa tipologia di offerta è definita dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1103 del 30/07/2019 al valore unico di € 72,00.

Per quanto sopra il Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone di:

- approvare l'accordo contrattuale con l'Istituzione Comunale Villa Miari per la RSA per disabili con sede in via Lessina di Sopra n. 111, redatto ai sensi della DGRV n. 1438/2017, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025, in allegato.

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'accordo contrattuale con l'Istituzione Comunale Villa Miari per l'RSA per disabili con sede in via Lessina di Sopra n. 111, redatto ai sensi della DGRV n. 1438/2017, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025, confermando gli articoli integrativi indicati in premessa, il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la spesa prevista per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025 trova copertura come segue:

anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno
------	-------	-----	-------------	---------

2023	BA1160B00	157	DISABILI - RESIDENZIALE RSA (B) DA PUBBLICO	525.600,00 €
2023	BA1160B00	712	RESIDENZIALITA' DISABILI DA PUBBLICO INTRA REGIONE	19.823,15 €
2024	BA1160B00	157	DISABILI - RESIDENZIALE RSA (B) DA PUBBLICO	527.040,00 €
2024	BA1160B00	712	RESIDENZIALITA' DISABILI DA PUBBLICO INTRA REGIONE	19.877,46 €
2025	BA1160B00	157	DISABILI - RESIDENZIALE RSA (B) DA PUBBLICO	525.600,00 €
2025	BA1160B00	712	RESIDENZIALITA' DISABILI DA PUBBLICO INTRA REGIONE	19.823,15 €

4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI CON L'ISTITUZIONE COMUNALE "VILLA
MIARI" DI SANTORSO PER LA GESTIONE DI UNA RSA PER PERSONE
DISABILI.

Tra

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n. 40, p. iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, rappresentante pro-tempore dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato **Istituzione Comunale "Villa Miari "** (di seguito Soggetto accreditato,) con sede legale a Santorso (VI) via Lesina di Sopra, n. 111, p.iva/c.f. 00280750241, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Franco Balzi, nato ad Aosta il 22.10.1961 c.f. BLZFN61R22A326M, domiciliato presso la sede del Municipio di Santorso, P.zza Aldo Moro n. 8, in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione Comunale "Villa Miari", soggetto gestore della struttura stessa, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8 - quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento

territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto accreditato è in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per una RSA per persone disabili giusto Decreto n. 98 del 15/03/2021 di n. 20 p.l., e del rinnovo dell'accreditamento istituzionale giusta DGRV n. 15 del 07/01/2020 di n. 20 p.l., per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 1 bis

Nell'ambito dei 20 posti è attivato nr. 1 posto di pronta accoglienza o accoglienza programmata.

Nell'ambito dei 20 posti complessivi sono individuati fino a 6 posti organizzati per assistere pazienti con disabilità fisica acquisita, eventualmente attivabili.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto

- del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
 - garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 3 Bis. – Assistenza sanitaria

In analogia con quanto previsto dalla DGR 1231/2018 relativa allo schema di accordo con i centri servizi, l'Azienda ULSS si impegna a riconoscere con le medesime modalità previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale ed eventuali successive modifiche a cui si rimanda integralmente:

- l'assistenza medica (art 5),
- l'assistenza specialistica (art. 6)
- l'erogazione di farmaci (art. 9).

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento

delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4 bis

Per il posto di pronta accoglienza di cui all'art. 1, l'Azienda ULSS si impegna a corrispondere la retta di 56,00 euro per posto, per 365 giorni l'anno.

In applicazione di quanto stabilito nel Piano di Zona del Distretto 2 Alto Vicentino (verifica anno 2017 approvato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 26/11/2018, e successive integrazioni), nei limiti e con le modalità previste dal medesimo, l'Azienda ULSS corrisponde la quota sociale afferente al Fondo Solidarizzato.

La quota sociale totale, applicata dal soggetto accreditato è definita in euro 53,50 per gli ospiti entrati prima del 31/12/2015 più IVA se dovuta e in euro 54,00 per gli ospiti entrati dal 01/01/2016 più IVA se dovuta.

La quota sociale afferente al Fondo Solidarizzato corrisponde alla differenza tra la quota sociale massima e l'importo a carico dell'assistito. La quota, per gli utenti in carico, sarà comunicata dall'Azienda ULSS entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 – Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2023 fino al 30/06/2025 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica. La proroga tecnica, nelle more del perfezionamento del nuovo accordo, è ammessa per un periodo massimo di 1 (uno) mese oltre l'anno di durata ordinario.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento. L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente per territorio.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per l'Istituzione Comunale "Villa Miari"

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

dott. Franco Balzi

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per l'Istituzione Comunale "Villa Miari"

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

dott. Franco Balzi